



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 8

DEL 20-04-2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di aprile alle ore 14:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	P	CARIOLI GIANCARLO	P
SENSI FILIPPO	P	RIZZI SARA	P
AURELI ANTONIO	A	TOMANI SARA	P
ALBANI AGOSTINO	P	TESTA LUCA	P
RASTELLI ALESSIA	P	CHERUBINI ANNA	P
LORETONI MIRCO	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 10 Assenti n. 1

Si da' atto che ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e del decreto sindacale n. 2 del 14.04.2021, sono intervenuti da remoto i consiglieri Rastelli, Loretoni, Tomani, Testa, Cherubini

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

CARIOLI GIANCARLO
RIZZI SARA
CHERUBINI ANNA

Immediatamente eseguibile

S

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 9 DELL'ANNO
06-04-2021 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 15-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 15-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

Consiglieri presenti n. 10.

Si da' atto che ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e del decreto sindacale n. 2 del 14.04.2021, sono intervenuti da remoto di consiglieri Rastelli, Loretoni, Tomani, Testa, Cherubini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale, che testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

Richiamata la disciplina inerente al suddetto “canone”, contenuta specificamente nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il canone unico patrimoniale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione*

delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, per la quale: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;

Vista la necessità di istituire e disciplinare l'applicazione del canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Visto l'art. 52, comma 1, del d. lgs. 446/97 il quale stabilisce che: «*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Visto l'articolo 106, comma 3-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, con il quale viene nuovamente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali 2021/2023;

Visto, in ultimo, l'art. 30, co. 4 del D.L. "Sostegni" di cui al D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 ha prorogato, in ultimo, al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

Considerato che l'art. 52 del d.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate e finanza propria, è applicabile anche con riferimento alla disciplina del nuovo "Canone unico patrimoniale e canone mercatale";

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Preso atto che, dunque, il termine per l'approvazione del presente regolamento in materia di "Canone unico patrimoniale e canone mercatale" risulta, parimenti, ad oggi fissato al 30 aprile 2021;

Preso atto, ulteriormente, che l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*.

Visto il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti, in via generale, rientra nelle competenze proprie del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del suddetto d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato, dunque, che anche per l'approvazione del presente regolamento, di cui alla deliberazione in oggetto, è da ritenere esistente la competenza all'emanazione in capo al Consiglio comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa per appello nominale:
voti favorevoli n. 7
voti contrari n. 3 (Tomani, Testa, Cherubini)

DELIBERA

- 1) che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) l'approvazione del "Regolamento comunale del nuovo canone unico patrimoniale e canone mercatale", allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, e che il suddetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza di Comuni e Province.
- 4) di dare altresì atto che per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento in questione, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) che il presente approvato regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, a condizione che verrà rispettato l'adempimento previsto dal seguente punto 6) della presente deliberazione;
- 6) che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita e pubblicata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Inoltre, con separata ed autonoma votazione espressa per appello nominale, stante l'esistenza delle relative ragioni d'urgenza di provvedere in merito,

voti favorevoli n. 7

voti contrari n. 3 (Tomani, Testa, Cherubini)

delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Benissimo. Passiamo al punto numero 3: regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvazione.

Sindaco

Passo sempre la parola a Valentina.

Responsabile Area Finanziaria

Allora, stiamo approvando il nuovo regolamento del canone unico patrimoniale che è una novità introdotta con la finanziaria 2020. E' un regolamento che entra in vigore dal primo di gennaio del 2021 e praticamente raccorpa i tre regolamenti delle tre tasse come avevamo prima, Tosap, Icp e il canone mercatale. Nel nostro regolamento non abbiamo fatto altro che riportare i regolamenti che avevamo prima con le introduzioni nuove che la normativa ci ha imposto, a seguito di questo nuovo regolamento verrà hanno definite poi dalla Giunta le tariffe che dovranno essere tariffe che permetteranno al Comune una invarianza di entrata rispetto al raccorpamento delle tre tasse incassate fino agli anni precedenti e successivamente verrà istituito il capitolo in entrata di questa nuova di questo nuovo canone. Adesso non so se ci sono domande perché comunque è una un adeguamento normativo. L'unica cosa che noi abbiamo fatto abbiamo riportato tutte quelle che erano le esenzioni o le riduzioni dei nostri precedenti regolamenti nel nuovo regolamento che stiamo approvando.

SENSI FILIPPO

Consigliere

Considerati i cambiamenti che ci sono stati a livello generale per esigenze legate al Covid le esenzioni degli anni precedenti verranno riproposte tali e quali oppure è possibile introdurre qualcosa a livello anche per andare incontro diciamo a quelle che sono le attività che poi tipicamente pagheranno queste queste tasse.

Responsabile Area Finanziaria

Le esenzioni covid già sono state stabilite nei vari DL emanati per l'emergenza Covid tanto è vero che le attività commerciali e quant'altro sono esentate e sono già state esentate quindi quelle sono delle esenzioni che vengono date proprio sui decreti per l'emergenza Covid. Questo riporta una tassazione ordinaria com'era prima del Covid e come era anche prima del sisma, perché comunque c'è stata anche una esenzione Tosap a livello sisma, queste esenzioni che vengono poi disposte con decreti o leggi dello stato a noi ci vengono ridate come minori entrate attraverso i trasferimenti dal Ministero dell'Interno, quindi quello lì non lo siamo andato a disciplinare perché se esenzione c'è e è un'esenzione che deriva da uno stato d'emergenza o di calamità poi quello lì è lo Stato che va a legiferare. Qui ci sono le esenzioni che avevamo prima come per il mercato invernale già il Comune non faceva pagare la Tari, tanto è vero che nel canone mercatale adesso dice che ingloba la Tari e noi abbiamo riportato l'articolo nel nostro regolamento che per quanto riguardava esclusivamente il mercato invernale già avevamo esentato e facciamo pagare solo la Tosap e non facevamo pagare la Tari.

TOMANI SARA

Consigliere

Posso? Scusate. Avevo chiesto la parola su un argomento precedente tramite chat per correttezza ma non credo che funzioni la chat quindi mi introduco direttamente riattivando l'audio Chiedevo chi è che ha redatto questo mega regolamento? Chiedo, cioè è vero che siamo andati a unire tutti gli altri regolamenti ma li abbiamo reconsiderati o è stato semplicemente un copia-incolla per crearne uno unico?

Responsabile Area Finanziaria

Allora il regolamento è stato redatto su uno schema messo a disposizione dall'Ifel, poi è stato adattato dai nostri regolamenti. Per quanto riguarda la parte del canone mercatale l'ha seguita direttamente la dipendente Marzoli e il Vigile Ernesto perché erano quelli più preparati nella materia e quelli che lo avevano seguito da più anni. Per quanto riguarda la Tosap e l'Icp abbiamo riportato quello che c'era i precedenti regolamenti.

Sindaco

C'è nessun altro intervento? Allora mettiamo a votazione.

VOTAZIONE

TOMANI SARA

Consigliere

Scusate prima di passare ad un altro punto... Prima di passare ad un altro punto chiedo

cortesemente di sapere se il Consiglio Comunale è in streaming, cioè nel senso la popolazione lo può ascoltare in diretta o semplicemente deve aspettare la pubblicazione?

Sindaco

No, no, lo può vedere tranquillamente. Lo può vedere Sara.

TOMANI SARA

Consigliere

Il link presente sul sito come sempre?

Sindaco

C'è una sezione apposita sul sito del Comune e mettiamo anche gli avvisi.

TOMANI SARA

Consigliere

Ok, va bene.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 25-05-2021 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Li, 20-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-05-2021 al 09-06-2021, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 10-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-04-2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 21-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria